



**COMUNE DI LESSOLO**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE E URBANA**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.06.2021*

## **TITOLO I - GENERALITÀ DEL REGOLAMENTO**

- Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione*
- Art. 2 - Oggetto del servizio di Polizia rurale e urbana*
- Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia urbana e rurale*
- Art. 4. Ordinanze*

## **TITOLO II - RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI**

- Art. 5. Passaggio sui fondi privati*
- Art. 6. Passaggio su fondi comunali*
- Art. 7. Spigolatura*
- Art. 8. Sentieri panoramici*
- Art. 9 Percorsi fuori strada*
- Art. 10. Sciami di api*
- Art. 11. Appropriazione di prodotti*
- Art. 12. Igiene – Ambiente – Rifiuti*

## **TITOLO III - ALLEVAMENTO, PASCOLO, CACCIA, PESCA TRANSITO ANIMALI E MEZZI, COSTRUZIONI RURALI**

- Art. 13. Pascolo degli animali*
- Art. 14. Pascolo vagante*
- Art. 15. Pascolo abusivo*
- Art. 16. Attraversamento dell'abitato con greggi o mandrie di qualsivoglia specie*
- Art. 17. Attraversamento del centro abitato (Mezzi)*
- Art. 18. Bestiame a soccida*
- Art. 19. Esercizio della Caccia*
- Art. 20. Esercizio della Pesca*
- Art. 21. Costruzioni rurali*
- Art. 22 Manutenzione dei fabbricati*
- Art. 23. Deposito di materiali infiammabili*
- Art.24. Ricoveri per animali*
- Art.25. Stalle*
- Art. 26. Porcili e pollai*
- Art. 27. Allevamenti speciali*
- Art. 28. Concimaie. Caratteristiche generali*
- Art. 29. Difesa degli insetti nocivi*
- Art. 30. Abbeveratoi per animali, fontane pubbliche e lavatoi*

## **TITOLO IV - FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI, MASSERIZIE E MATERIALI**

- Art. 31. Deflusso delle acque meteoriche*
- Art. 32. Irrigazione e concimazione a scopo agricolo*
- Art. 33. Libero deflusso delle acque*
- Art. 34. Regimazione delle acque – Convogliamento detriti*
- Art. 35. Spurgo di fossi e canali*
- Art. 36. Distanze per fossi, canali e alberi*
- Art. 37. Mantenimento dei fossi, ripe e cigli stradali*
- Art. 38. Recisione rami protesi e radici – deposito materiali*
- Art. 39. Aratura dei terreni*
- Art. 40. Miglioramenti fondiari*
- Art. 41. Canali e opere consortili*
- Art. 42. Dilavamento dei terreni. Prevenzione e interventi*

## **TITOLO V - MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA**

- Art. 43. Difesa contro le malattie delle piante*
- Art. 44. Danni da deriva*
- Art. 45. Misure contro la propagazione della nottua e della piralide*

- Art. 46. Impiego di presidi sanitari in agricoltura – Norme generali*  
*Art. 47. Modalità d'impiego di presidi sanitari*  
*Art. 48. Oneri a carico degli utilizzatori di presidi sanitari*  
*Art. 49. Contenitori di sostanze nocive – sostanze ed apparecchiature inquinanti*  
*Art. 50. Concimazione biologica*

#### **TITOLO VI - MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME**

- Art. 51. Obbligo di denuncia di malattie del bestiame*  
*Art. 52. Distruzione di animali morti*  
*Art. 53. Igiene delle stalle*  
*Art. 54. Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami*

#### **TITOLO VII - USO, MANUTENZIONE E TUTELA STRADE, EDIFICI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 55. Strade, ponti e corsi d'acqua*  
*Art. 56. Trasporto di terra ed altri detriti*  
*Art. 57. Transitio di mezzi cingolati*  
*Art. 58. Strade interpoderali*  
*Art. 59. Edifici ed aree pubbliche*  
*Art. 60. Altri atti vietati*

#### **TITOLO VIII - DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA**

- Art. 61. Limitazioni nelle culture e negli allevamenti*  
*Art. 62. Allevamenti*  
*Art. 63. Rumori molesti*  
*Art. 64. Custodia e detenzione di cani o altri animali*  
*Art. 65. Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico*  
*Art. 66. Molestia agli animali*  
*Art. 67. Cattura dei cani e di altri animali*

#### **TITOLO IX - VINCOLO FORESTALE**

- ART. 68. Forestazione*

#### **TITOLO X - ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI**

- Art. 69. Accensione di fuochi e l'abbruciamento di materiale vegetale*

#### **TITOLO XI - CONTROLLI E SANZIONI**

- Art. 70. Violazioni e sanzioni*  
*Art. 72. Sequestro e custodia*  
*Art. 71. Omissione di ottemperanza*

#### **TITOLO XII - COLLABORAZIONE DEI PRIVATI**

- Art. 73. Centri storici*

#### **TITOLO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 74. Entrata in vigore del Regolamento*

## **TITOLO I – GENERALITÀ DEL REGOLAMENTO**

### **Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia rurale e urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente urbano e rurale.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed aperte al pubblico, compreso i portici, i cortili, gli argini, i canali e i fossi fiancheggianti le strade, salvo diversa disposizione.
3. Il presente Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

### **Art. 2 – Oggetto del servizio di Polizia rurale e urbana**

1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la regolare applicazione e l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere l'esercizio dell'attività agricola.
2. Il servizio si propone migliorare e valorizzare le condizioni di vita sociale nell'ambito rurale, perseguendo la ricerca di ogni possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura, all'allevamento e alle attività varie con la tutela dell'ambiente e dell'insediamento abitativo umano.
3. Il servizio di polizia urbana ha lo scopo di tutelare la convivenza sociale e la sicurezza pubblica e si propone di prevenire e contrastare:
  - le situazioni urbane di degrado, d'incuria o di isolamento che favoriscono l'insorgere dei fenomeni criminosi;
  - le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
  - le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;
  - i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza ovvero turbare utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
4. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostante dall'Autorità Comunale, nonché dall'Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

### **Art. 3. Organi preposti al servizio di polizia urbana e rurale**

1. Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco o da un Assessore da lui delegato, dagli Organi comunali preposti a tale attività e agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia e del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (ex Corpo Forestale dello Stato) e dalla Polizia Giudiziaria a norma delle disposizioni vigenti. In assenza di Polizia Municipale, tale servizio può essere svolto su incarico specifico del Sindaco da Messo comunale, Cantoniere comunale, Assessore o Consigliere comunale.

#### **Art. 4. Ordinanze**

1. La tutela delle finalità indicate all'art. 1 è perseguita anche mediante ordinanze generali o rivolte ai singoli soggetti emanate dal Responsabile di Servizio incaricato o dal Sindaco a seconda delle rispettive competenze come stabilito dall'Ordinamento degli Enti Locali.
2. Le ordinanze di cui trattasi, nel caso siano dirette a cittadini ben identificati, debbono contenere: l'indicazione del cognome e nome, del luogo, data di nascita e residenza del destinatario, l'esposizione sommaria delle inadempienze e dei fatti contestati con l'indicazione delle norme di legge o regolamento violate, l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

## **TITOLO II - RISPETTO DEI BENI PUBBLICI E PRIVATI**

### **Art. 5. Passaggio sui fondi privati**

1. È severamente vietato entrare nei fondi altrui, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici sfuggiti al proprietario o per motivi di ricerca o studio. Possono accedere a transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile alle colture. Qualora un conduttore del fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, dei cartelli visibili lungo il confine e recanti la scritta: "COLTURA IN ATTO – VIETATO L'ACCESSO".
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €154,00.

### **Art. 6. Passaggio su fondi comunali**

1. È vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali è tenuto a osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate dall'articolo precedente.
2. È vietato, in ogni caso, fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. È, altresì, vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere preventivamente fatto richiesta scritta al Sindaco e averne ottenuto il nulla osta.

### **Art. 7. Spigolatura**

1. Senza consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare i fondi di altri anche se spogliati completamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma, deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00.

### **Art. 8. Sentieri panoramici**

1. La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.
2. Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
3. Il concessionario di tali autorizzazioni è responsabile di tutte le attività agricole condotte sul fondo, comprese le aspersioni di antiparassitari e di sostanze contro le erbe infestanti e di tutte quelle operazioni che possono in qualche modo causare danno a coloro che percorrono tali sentieri.

### **Art. 9 Percorsi fuori strada**

1. È vietato percorrere con mezzi motorizzati i percorsi fuori strada.
2. Sono considerati tali i sentieri in collina e le piste di esbosco. A tale divieto fanno eccezione i mezzi di P.S., Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Ambulanze ed i mezzi necessari ai lavori agricoli.
3. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00.

### **Art. 10. Sciami di api**

1. Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante e agli allevamenti.
2. Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato di seguirli da almeno due giorni.

### **Art. 11. Appropriazione di prodotti**

1. Con richiamo al Codice Penale, è vietato, senza il consenso del proprietario, racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato, a ogni richiesta, agli agenti di Polizia e del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (ex Corpo Forestale dello Stato) o ad altri incaricati del servizio di Polizia Urbana. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.
2. Nel caso di frane che spostino una parte della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi. I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito consenso.
3. Per la raccolta di funghi e di frutti di bosco ci si attiene alla Legge Regionale n. 32 del 2.11.1982 e successive integrazioni.
4. È vietato strappare, scavare o asportare con le radici, coi rizomi, bulbi o tuberi, le piante protette e porre in commercio dette piante o parte di esse o sementi destinate alla coltivazione, salvo le deroghe di Legge.
5. È vietata la raccolta dei fiori secondo la normativa delle specie protette.
6. Le persone sorprese in campagna, dagli Organi preposti all'espletamento del servizio di Polizia Rurale, con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono essere "fermate", ai sensi dell'art. 238 del C.P.P., ed accompagnate nell'Ufficio di Polizia Municipale per gli accertamenti del caso e l'eventuale stesura della comunicazione di reato alla Procura della Repubblica.

### **Art. 12. Igiene – Ambiente – Rifiuti**

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, anche in ambito rurale, è soggetto e disciplinato alle stesse norme vigenti e regolamentari, anche comunali, riguardanti la materia e alle relative sanzioni.
2. È vietato utilizzare balconi e terrazzi, anditi o cortili come deposito di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile, anche attraverso il servizio fornito su chiamata dall'Azienda che gestisce il servizio. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 50,00 a Euro 300,00 con immediata rimozione dei rifiuti e loro conferimento nei luoghi appositamente destinati.
3. È vietato il conferimento e/o l'abbandono di rifiuti sul territorio comunale da parte di coloro che non sono residenti ovvero non sono soggetti passivi della tassa raccolta e smaltimento rifiuti o tariffa di igiene ambientale nel Comune di Lessolo. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 250,00 a Euro 1500,00 oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato originario dei luoghi.

4. Nell'esecuzione dell'attività di pulizia del suolo privato di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via ovvero sull'area pubblica. Tutti i rifiuti prodotti dalla prefata attività debbono essere raccolti e depositati secondo le disposizioni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 50,00 a Euro 150,00 con immediata raccolta dei rifiuti con le modalità dette.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati secondo le disposizioni del servizio di raccolta e smaltimento. Nel caso di località o luoghi non serviti dagli appositi contenitori, i rifiuti dovranno essere conferiti nei luoghi indicati dall'Autorità comunale, ovvero dall'Ente che gestisce il servizio di raccolta. Non è perciò consentito depositare dei sacchi all'esterno dei contenitori medesimi. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 50,00 a Euro 300,00 con immediato conferimento dei rifiuti con le modalità e nei luoghi indicati.
6. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuti organici, per le quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti dall'azienda che gestisce il servizio: "Composter" (o altro: tampa ecc. ad uso privato) oppure valersi dell'apposito servizio di raccolta porta a porta detto "internalizzato". All'interno di detti contenitori non possono conferirsi rifiuti o materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti e poiché chi utilizza i "Composter" gode di una agevolazione tariffaria verranno calendarizzate verifiche saltuarie con adesione dell'utente. Nel caso di non utilizzo e/o lo scorretto utilizzo dette attrezzature in dotazione come per la mancata adesione alle verifiche, oltre all'annullamento delle agevolazioni tariffarie concesse, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 con immediato conferimento dei rifiuti-materiali negli appositi contenitori, ovvero rimozione di quelli impropriamente depositati.
7. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, di mobili, d'imballaggi ed altri rifiuti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati accanto o presso i contenitori dei rifiuti domestici, ma dovranno essere oggetto di richiesta di ritiro da parte dell'Azienda che gestisce il servizio o di conferimento diretto presso gli appositi punti di raccolta a tal uopo individuati dallo stesso Ente gestore. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 100,00 a Euro 500,00 con immediata rimozione dei rifiuti materiali impropriamente depositati.
8. Fatto salvo il disposto degli artt. 255 e 256, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e la previsione del conferimento secondo le modalità stabilite dai singoli Comuni nelle Stazioni di Raccolta, è fatto divieto di introdurre sul territorio comunale, con qualsiasi modalità, attività o forma, (ad es. quella del "corretto conferimento" all'interno degli appositi contenitori) rifiuti provenienti da altri paesi; tale divieto non vale quando i rifiuti appartengono a cittadini residenti che li (re)introducono quali esiti di attività di svago, pic-nic *et similia*. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 100,00 a Euro 500,00 con immediata asportazione dei rifiuti indebitamente introdotti.
9. Fatto salvo il disposto dell'art. 158, comma 2, lett. n), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è vietato ostacolare, ovvero rendere malagevole il servizio di raccolta dei rifiuti da svolgersi secondo le modalità stabilite dalla Pubblica Amministrazione. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 100, 00 a Euro 300,00 con immediata rimozione dell'ostacolo.

## **Titolo III – ALLEVAMENTO, PASCOLO, CACCIA, PESCA TRANSITO ANIMALI E MEZZI, COSTRUZIONI RURALI**

### **Art. 13. Pascolo degli animali**

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace e in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi, di ogni genere, in transito.
2. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

### **Art. 14. Pascolo vagante**

1. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41, 42, 43 e 44, D.P.R. n. 320/1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria” e successive modifiche.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00.

### **Art. 15. Pascolo abusivo**

1. Secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 184, D.Lgs. n. 285/92 è vietato: condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpate e i fossi stradali e fare scendere il bestiame sulla scarpata della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali.
2. Ferme quanto disposto dagli artt. 843, comma 2 e 3, 925 Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione verrà deferito dagli organi di vigilanza all’Autorità Giudiziaria.
3. Il pascolo abusivo è, altresì, considerato secondo l’art. 636 del Codice Penale, “Delitto contro il patrimonio”.

### **Art. 16. Attraversamento dell’abitato con greggi o mandrie di qualsivoglia specie**

1. Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi e armenti e di conduzione di animali è consentito il transito di mandrie o greggi lungo strade pubbliche quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad un altro fondo. In tali occasioni, i conduttori di greggi o di mandrie, dovranno avere cura di impedire sbandamenti degli animali dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare uno spazio eccedente la larghezza di metà carreggiata. Non è ammessa la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell’ambito urbano.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00.

### **Art. 17. Attraversamento del centro abitato (Mezzi)**

1. Per quanto riguarda l’uso e il transito dei mezzi motorizzati, vanno scrupolosamente osservate le indicazioni dei cartelli segnaletici; in particolare, in presenza di cartello indicante IL DIVIETO DI TRANSITO “con esclusione mezzi agricoli”:
  - a) *mezzi agricoli*: è necessario ridurre la rumorosità ed evitare il transito in orari, giorni e periodi entro i quali si potrebbe recare pregiudizio alla quiete pubblica. Le modalità di transito e carico devono essere tali da evitare ogni danneggiamento del sedime stradale. I danni eventuali devono essere riparati a cura e spese del danneggiatore;
  - b) *altri mezzi motorizzati (motocicli di ogni tipo)*: il transito è consentito esclusivamente a motore spento e/o in casi del tutto particolari (percorsi in salita da o per la propria abitazione) con motore al minimo e a passo d’uomo.

#### **Art. 18. Bestiame a soccida**

1. Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida deve informare l'Ufficio Comunale, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

#### **Art. 19. Esercizio della Caccia**

1. Nei fondi di proprietà altrui, l'esercizio della caccia è regolamentato dalle disposizioni del Codice Civile e Penale e dalle leggi particolari che la contemplano e in particolare la Legge Regionale 13.08.1973, n. 21, e la Legge Nazionale T.U. 5.06.1939, n. 1016 e ss.mm.ii..

#### **Art. 20. Esercizio della Pesca**

1. Nei corsi d'acqua di proprietà comunale o demaniale, presenti sul territorio, l'esercizio della pesca è regolato dalle vigenti leggi particolari che la contemplano in conformità del Codice Civile e Penale.

#### **Art. 21. Costruzioni rurali**

1. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle costruzioni rurali, così come per tutti i fabbricati, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico e del Regolamento Igienico Edilizio.
2. Le sanzioni applicabili, nei casi di trasgressione in ambito rurale, sono le stesse previste per tutte le costruzioni e già indicate negli strumenti di cui al comma precedente.

#### **Art. 22 Manutenzione dei fabbricati**

1. Per quanto disposto dall'art. 223 del T.U.LL.SS. 27.7.1934, n. 1265, il proprietario è obbligato a mantenere i fabbricati nelle condizioni di abitabilità sancite dal Regolamento edilizio comunale o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni e completamenti.
2. Qualora dalla non esecuzione di detti interventi possa derivare pericolo o danno a persone e cose, il Responsabile di servizio può eventualmente provvedere d'ufficio, secondo la procedura stabilita dall'articolo di legge citato.
3. Inoltre, alla non esecuzione degli interventi, che producano pericolo o danno alle persone e cose, *sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00 oltre il rimborso dei danni provocati e l'immediata eliminazione dell'inconveniente.*

#### **Art. 23. Deposito di materiali infiammabili**

1. I conduttori, proprietari o locatari, di fabbricati che dispongano di depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo dovranno attenersi alle norme vigenti di prevenzione incendi, per le quantità previste dalle norme stesse, sia in ambito rurale che urbano.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00 oltre l'immediato adeguamento alle norme vigenti.

#### **Art. 24. Ricoveri per animali**

1. I ricoveri per animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dai D.Lgs. 30.12.1992, nn. 533 e 534, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione da insetti e roditori. Devono essere, inoltre, agevolmente pulibili e disinfettabili.

2. I recinti all'aperto devono essere dislocati almeno a m. 15 dalle abitazioni e m. 10 di confini di proprietà e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.
3. Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.
4. I ricoveri già esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che non rispettino le condizioni sopra citate, dovranno essere oggetto di particolare cura nella pulizia e disinfestazione.
5. Per gli altri requisiti vale quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.
6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €308,00 oltre l'immediato adeguamento alle disposizioni suddette, pena anche la cessazione dell'attività.

#### **Art. 25. Stalle**

1. Le stalle di nuova costruzione devono rispettare le norme del vigente strumento urbanistico e il parere del Responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per il territorio nonché quanto previsto dai D.Lgs. 30.12.1992, nn. 533 e 534. Le stesse non possono comunque comunicare con i locali di abitazione ed avere aperture sulla stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni.
2. Le stalle non devono essere sottostanti ad ambienti abitabili.
3. Ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 le stalle adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di una concimaia o letamaio.
4. Per gli altri requisiti vale quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.
5. *Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €308,00 oltre l'immediato adeguamento alle disposizioni suddette, pena anche la cessazione dell'attività.*

#### **Art. 26. Porcili e pollai**

1. Porcili e pollai devono rispettare quanto contenuto nel D.Lgs. 30.12.1992, n. 534.
2. I porcili per il solo uso familiare devono essere realizzati in muratura a una distanza minima di m. 15 da qualsiasi abitazione, dalle strade e dai confini di terzi. Le mangiatoie e i pavimenti devono essere ben connessi e di materiale impermeabile. Il pavimento deve essere ben inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.
3. I pollai e le conigliere per il solo uso familiare, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e gli allevamenti preesistenti, devono avere una recinzione con altezza minima di m. 2.50 e distare m. 15 dalle abitazioni, m. 10 dai confini di terzi e dalle strade.
4. Gli allevamenti, essendo industrie insalubri di 1<sup>a</sup> classe devono essere ubicati lontano dalle aree urbanizzate.
5. All'interno delle aree urbanizzate saranno ammessi solo allevamenti con finalità alimentare o affettiva del solo nucleo familiare titolare dell'allevamento ovvero (3 capi adulti bovini o equini o suini o ovini o caprini, 20 capi adulti, per animali di bassa corte).
6. *Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €154,00 oltre l'immediato adeguamento alle disposizioni suddette, pena anche la cessazione dell'attività.*

#### **Art. 27. Allevamenti speciali**

1. Sono compresi tra gli allevamenti speciali, gli allevamenti di selvaggina stanziale, animali da pelliccia, struzzi, colombi, affini. Gli spazi e i ricoveri destinati a tali animali devono garantire sufficienti condizioni d'igiene, aerazione e protezione. La distanza dei recinti o dei locali delle abitazioni sarà valutata caso per caso, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria

competente e salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e gli allevamenti preesistenti sul territorio comunale alla data di approvazione del presente regolamento.

2. Per le caratteristiche generali oltre alla normativa specifica, vale quanto previsto dall'art. 26, limitatamente alla parte dedicata ai pollai e conigliere.
3. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €154,00 oltre l'immediato adeguamento alle disposizioni suddette, pena anche la cessazione dell'attività.

#### **Art. 28. Concimaie. Caratteristiche generali**

1. Le concimaie, i letamai, i depositi di liquame e le condutture contenenti liquami domestici o animali, i pozzetti per le orine devono essere costruiti e situati secondo le prescrizioni del Regolamento edilizio.
2. È vietato effettuare depositi o ammassi di effluenti zootecnici, che non rispettino le condizioni previste dal Regolamento edilizio, se non in aperta campagna, ad almeno 300 metri dalle abitazioni e dai corsi d'acqua superficiali, e per un periodo massimo di 24 ore.
3. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €308,00 oltre l'immediato ripristino dei luoghi.

#### **Art. 29. Difesa degli insetti nocivi**

1. I conduttori, proprietari o locatari, di fabbricati che dispongono di stalle, concimaie, depositi di materiali putrescibili, maceri od altri invasi d'acqua, debbono praticare a loro spese la lotta contro le mosche, le zanzare ed altri insetti nocivi.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00 oltre l'immediata applicazione dei mezzi necessari allo scopo.

#### **Art. 30. Abbeveratoi per animali, fontane pubbliche e lavatoi**

1. Gli abbeveratoi, le fontane e i lavatoi devono essere tenuti puliti. È vietato immettervi oggetti, stoviglie e animali di qualsiasi specie. Solo ed esclusivamente nei lavatoi è consentito lavare il bucato.
2. Attorno agli abbeveratoi, fontane e lavatoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli e macchinari. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

## **Titolo IV - FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI, MASSERIZIE E MATERIALI**

### **Art. 31. Deflusso delle acque meteoriche**

1. In ogni fabbricato, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.
2. Dovrà, inoltre, essere impedito il deflusso delle stesse acque lungo le strade; i fabbricati situati lungo le strade devono essere muniti di grondaie che convogliano l'acqua nelle fognature o nei fossi più vicini in modo da evitare che l'acqua piovana discendente dai tetti danneggi il fondo stradale.
3. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi ai fabbricati, devono essere provvisti di scolo efficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.
4. *Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00 oltre il costo del ripristino del fondo stradale eventualmente danneggiato e l'immediata eliminazione dell'inconveniente.*

### **Art. 32. Irrigazione e concimazione a scopo agricolo**

1. Le irrigazioni a scopo agricolo sono permesse solo a condizione che l'acqua vi abbia un conveniente ricambio o che non si producano impaludamenti. Sono comunque vietate irrigazioni agricole con acque contenenti sostanze tossiche non degradabili o tali da compromettere la salubrità dei prodotti coltivati. Lo spargimento sul suolo di materiale putrescibile di qualunque natura o di materiale pulverulento a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici come lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosol, tenendo conto anche della direzione dei venti. Dovrà altresì essere assicurata l'impossibilità d'immissione e percolamenti dei liquami stessi in corsi d'acqua superficiali.
2. Il numero degli spargimenti e la quantità di materiale impiegato in ogni spargimento dovranno essere stabiliti tenendo conto della natura del terreno e del materiale usato.
3. I terreni utilizzati per raccogliere i liquami o qualsiasi altro componente fertilizzante (chimico o effluente zootecnico) dovranno essere ubicati ad una distanza dai fabbricati di civile abitazione non inferiore a m. 30. In ogni caso, eseguite le operazioni di spandimento, i terreni dovranno essere arati nelle 24 ore successive.
4. Gli spargimenti di tutti i componenti fertilizzanti, in terreni prospicienti le strade sia comunali che provinciali, devono essere effettuati in modo tale da evitare il coinvolgimento della carreggiata.
5. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €308,00 oltre l'immediato ripristino dei luoghi.

### **Art. 33. Libero deflusso delle acque**

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono, per via naturale le acque di fondi superiori, non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.
2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e la esecuzione di qualunque altra opera, tale da recare danni ai terreni vicini o alle strade.
3. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €154,00.

### **Art. 34. Regimazione delle acque – Convogliamento detriti**

1. È necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.
2. Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate

- concordemente con i proprietari.
3. È proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.
  4. Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale o riversarla sulle strade.
  5. È, altresì, proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante.
  6. Queste opere vanno concordate con i confinanti che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.
  7. I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
  8. Così pure i terreni seminativi nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio. Nel caso di formazione di nuovi anditi o accessi dalle pubbliche strade a nuovi insediamenti è fatto obbligo al concessionario di eseguire interventi atti a evitare il trascinarsi e il deposito di materiali, inerti, terriccio, sul sedime stradale. Nel caso particolare, in occasione di piogge intense, si dovessero verificare tali inconvenienti, il concessionario (o chi per esso) deve tempestivamente provvedere, a propria cura e spesa, alla rimozione dei detriti con adeguata pulitura del sedime stradale.

#### **Art. 35. Spurgo di fossi e canali**

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti, dei con sortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.
3. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
4. Chiunque abbia accesso, in particolare i frontisti, a fossi o canali di proprietà comunale o demaniale sono tenuti a non abbandonare, o scaricare in essi, gli scarti della produzione agricola o altri materiali che impediscano il normale deflusso delle acque o che possano essere trascinati a valle.
5. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €154,00 oltre l'immediato ripristino dei luoghi.

#### **Art. 36. Distanze per fossi, canali e alberi**

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
2. I proprietari di fondi sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni in caso di piantamento a pioppeto o comunque ad alberi di alto fusto per produzione legnosa:
  - a) distanza dalle strade comunali
    - m. 5 dal ciglio o confine stradale;
    - m. 10 dalle proprietà limitrofe per tutte le altre strade vicinali;
  - b) distanze lungo le ripe di rogge e fossi
    - per i piantamenti di un filare unico lungo le rogge o comunque per il primo filare in caso di piantamento a bosco, m 5 dal ciglio e m 6 fra una pianta e la successiva;

c) distanze dai confini

- dai confini di terreni arabili per consuetudine o a prato stabile m. 10 (Alto fusto, bosco, noci);
  - dai confini di terreni paludosi, tradizionalmente a bosco di alto fusto o ceduo, e dalle proprietà comunali m. 3 (Alto fusto, bosco, noci);
  - dai confini di terreni a vigneto e dai fabbricati di ogni tipo m. 20 (Alto fusto, bosco, noci)
3. Per il piantamento degli alberi di non alto fusto, delle viti e delle siepi si osservano le disposizioni dell'art. 892 del Codice Civile.
  4. Per le piante ornamentali non di alto fusto si osservano le disposizioni dell'art. 892 del Codice Civile mentre per quelli ornamentali di alto fusto si osservano le distanze di mt. 5.
  5. Il Sindaco può emettere ordinanza di abbattimento degli alberi la cui maturazione sia accertata ed il cui insediamento rischi danno ai confinanti o costituiscano ragione di pericolo per la pubblica incolumità (per i pioppi la maturazione si ritiene raggiunta al 14° anno di piantamento).
  6. Per quanto non previsto nel presente articolo, in particolare le fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati, si fa riferimento agli artt. 16 e 17, C.d.S., D.Lgs. n. 285/92, e delle sanzioni in essi previste.
  7. Per alcuni tipi particolari di colture effettuate all'interno del centro abitato si fa riferimento all'articolo 61 del presente Regolamento.
  8. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €154,00 oltre l'immediato ripristino dei luoghi.

**Art. 37. Mantenimento dei fossi, ripe e cigli stradali**

1. I proprietari di fondi ad uso agricolo che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, quando questi pendono verso il fosso stradale, sono tenuti a mantenere un ciglio con erba di almeno 1 m., in modo che la terra appena lavorata non affluisca nel fosso nel caso di grandi acquazzoni; se la terra dovesse riempire in tutto o in parte il fosso, il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo nel più breve tempo possibile.
2. Nel caso non ci siano fossi o canali i proprietari dei fondi, che pendano verso le strade, sono egualmente tenuti a mantenere la terra lavorata una distanza di almeno 1 metro dalla sede stradale.
3. I proprietari dei fondi provvedono a tenere regolate le siepi vive e le piante in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada o il bordo del marciapiede a confine e ad una altezza fino a 4 metri.
4. L'espurgo dei fossi ed il taglio delle erbacce, lungo le strade rurali comunali e vicinali, deve essere eseguita a cura e spese degli utenti frontisti della strada almeno due volte l'anno dall'1.04 al 30.04 e dal 15.10 al 15.11 e comunque la funzionalità dei fossi deve essere garantita durante tutto l'anno.
5. In caso di trascuranza alla predette disposizioni, l'Amministrazione potrà far compiere le operazioni addebitandone le spese agli interessati, fermo restando la contravvenzione accertata.
6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00 oltre l'immediata esecuzione delle opere.

**Art. 38. Recisione rami protesi e radici – deposito materiali**

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel codice civile (art. 892) e negli articoli 37, 40 e 61 del presente Regolamento è fatto divieto a chiunque di piantare o coltivare qualunque tipo di vegetale caduco ad una distanza inferiore a 50 cm dal confine con strade ed opere pubbliche.
2. Ai trasgressori sarà comminata sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 100,00 a Euro 300,00 e ripristino dello stato dei luoghi.

3. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.
4. Chiunque effettui tagli di piante è tenuto a provvedere alla pulizia del materiale residuo (rami, corteccia, ecc) onde evitare lo spargimento dello stesso lungo le strade o all'interno dei corsi d'acqua.
5. Ai trasgressori sarà comminata sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 100,00 a Euro 500,00 e ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 39. Aratura dei terreni**

1. I frontisti delle strade pubbliche e di uso pubblico, anche provviste di fossi, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e del fosso, ma devono formare lungo di esse la regolare capitagna o cavezzaglia per volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.
2. Dette cavezzaglie di regola devono avere una profondità non inferiore a m. 1,50 dal ciglio stradale e non inferiore a m. 0,50 dal fosso o canale esistente o da piste ciclabili.
3. È fatto comunque assoluto divieto di occupare o insudiciare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.
4. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00 oltre l'immediato ripristino e pulizia dei luoghi.

#### **Art. 40. Miglioramenti fondiari**

1. Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento fondiario aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione esistenti (eliminazione dei filari di alberi e/o arbusti, siepi, ritombamenti di canali, spianamenti, riporti di terreno, ecc.) dovrà essere rispettata la vigente normativa prevista dal Piano Regolatore.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00.

#### **Art. 41. Canali e opere consortili**

1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione e allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.
2. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

#### **Art. 42. Dilavamento dei terreni. Prevenzione e interventi**

1. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate culture, ecc.) che di ripristino (rimboschimenti e rinforzo dei pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00.

## **Titolo V - MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA**

### **Art. 43. Difesa contro le malattie delle piante**

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:
2. Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della **Legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente** norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
3. Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 Ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
4. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari e altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.
5. Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi la cui tossicità per l'uomo non sia tale da creare gravi danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di minimizzare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone.
6. L'eventuale lotta contro le erbe infestanti, deve essere condotta con principi attivi la cui tossicità non possa recare danni ad animali e persone.

### **Art. 44. Danni da deriva**

1. Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

### **Art. 45. Misure contro la propagazione della nottua e della piralide**

1. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del mais, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura di mais e del sorgo, devono essere interrati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 6.12.1950).
2. *Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00.*

#### **Art. 46. Impiego di presidi sanitari in agricoltura – Norme generali**

1. L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti e altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.M. n. 217/91.
2. Chi impiega tali prodotti è responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.
3. È vietato dopo l'effettuazione dei trattamenti scaricare eventuali residui o lavare i recipienti usati, in canali, fossi, risorgive o altri luoghi in cui possano derivare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea ecc.
4. *Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 308,00.*

#### **Art. 47. Modalità d'impiego di presidi sanitari**

1. Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
2. All'interno dei centri abitati. È vietato l'uso dei **presidi sanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi**, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.
3. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentito solo a distanza superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con **presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi**, prima delle ore 10 e dopo le ore 17 in assenza di vento, solo con l'impiego nei vigneti e frutteti, della lancia a mano e nelle colture a terra (mais, soia) delle irroratrici a barra. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.
4. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
5. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.
6. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "COLTURA (O TERRENO) TRATTATO CON PRESIDII SANITARI".
7. È vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.
8. È vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.
9. È vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
10. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 308,00.

#### **Art. 48. Oneri a carico degli utilizzatori di presidi sanitari**

1. Il titolare del patentino per l'uso di suddetti prodotti è responsabile della loro conservazione e del loro uso. In particolare deve curare che:
  - il prodotto sia conservato fino al momento dell'uso in luogo chiuso a chiave e non accessibile alle persone estranee all'azienda, e mai in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e mangimi;

- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati. In particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuale per gli addetti;
  - e etichette e i fogli illustrativi vengano conservati per tutto il periodo dei trattamenti al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione;
  - osservare il divieto assoluto di utilizzo di presidi sanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi entro una distanza di m. 100 dalle abitazioni;
  - il trattamento di terreni e colture con presidi sanitari (diserbanti, insetticidi, fungicidi, geodisinfestanti, ecc.) deve essere effettuato in calma di vento evitando le ore più calde della giornata;
  - sia adottata ogni cautela per evitare che, irrorando colture attigue ad abitazioni o a strade, queste vengano bagnate dalla nube contenente il presidio sanitario o che vengano raggiunte da esalazioni che siano dannose o soltanto moleste;
  - qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di detta nube in proprietà o colture altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di carenza dei prodotti impiegati;
  - durante il trattamento e durante l'intervallo di inagibilità venga apposto il divieto di accesso alle aree trattate per le persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati. A tal fine si dovranno apporre cartelli, in numero sufficiente, con la dicitura e l'avvertenza "COLTURA TRATTATA CON PRESIDIO SANITARI";
  - controllare che la raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato avvenga solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione;
  - gli addetti ai lavori utilizzino tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento e osservino le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti d'istruzione delle macchine spanditrici;
  - i contenitori dei prodotti usati vengano conferiti ad appositi centri di distribuzione ed in caso di loro mancanza vengano smaltiti con metodi approvati dal Settore Igiene Pubblica.
2. Tutti gli accorgimenti sopra specificati devono essere osservati anche nelle fasi di preparazione e utilizzazione dei presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi, ad eccezione della distanza che viene ridotta del 50%.
  3. Essendo questi prodotti esenti da particolari vincoli per l'acquisto e la custodia, l'eventuale inosservanza delle cautele sopra prescritte sarà imputata all'operatore e/o all'acquirente del presidio sanitario.
  4. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 308,00.

#### **Art. 49. Contenitori di sostanze nocive – sostanze ed apparecchiature inquinanti**

1. È vietato abbandonare all'aperto, interrare o depositare nei normali cassonetti porta-rifiuti i contenitori di prodotti tossici e nocivi di qualsiasi genere. Stesso divieto riguarda i medicinali scaduti, pile, accumulatori, apparecchiature particolari per le loro caratteristiche inquinanti e dannose all'ambiente.
2. Tali rifiuti dovranno essere depositati in appositi contenitori esistenti in luoghi predisposti dal Comune.

#### **Art. 50. Concimazione biologica**

1. È ammessa sia la concimazione organica che quella minerale naturale.
2. Particolari precauzioni devono essere osservate nel caso della concimazione organica, da effettuarsi ad almeno 20 metri dalle abitazioni, specificatamente nel caso di trattamento di compostaggio in cumulo o in superficie. Le aree destinate al compostaggio devono essere poste ad una distanza minima di m. 80 dall'ambito urbano.

3. All'interno di esso sono ammessi piccoli depositi in appositi contenitori reperibili sul mercato a norma di legge per esclusivo uso del composte destinati ad un uso familiare in orti e giardini.
4. In ogni caso tutte le operazioni di produzione, trasporto e utilizzo del "compost" devono essere tali da non recare disturbo alla popolazione.
5. *Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00.*

## **Titolo VI - MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME**

### **Art. 51. Obbligo di denuncia di malattie del bestiame**

1. I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8.02.1954, n. 320 e successive integrazioni.
2. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo dovrà, provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni contenute nella normativa specifica.
3. Stessa denuncia è obbligatoria per animali che risultano aver morsicato, graffiato o siano stati catturati perché vaganti.
4. L'obbligo di segnalare al Servizio Veterinario dell'A.S.L. riguarda anche i casi in cui dovesse manifestarsi qualsiasi sintomo anomalo nel comportamento o nello stato di salute dell'animale, nonché, l'eventuale fuga o morte. Nel caso di morte la carcassa non va allontanata in attesa del ritiro da parte del Servizio Veterinario.
5. Il tutto in osservanza del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/1954.
6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00.

### **Art. 52. Distruzione di animali morti**

1. La distruzione di animali morti deve avvenire in conformità alla prescrizioni del D.Lgs. n. 508/92, del regolamento di Polizia Veterinaria e leggi relative alle singole cause di malattia. La non ottemperanza alle norme è sanzionata dalle leggi specifiche.

### **Art. 53. Igiene delle stalle**

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate e in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altre materie.

### **Art. 54. Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami**

1. All'interno dell'abitato, il trasporto del letame e dei liquami estratti dalle concimaie, sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato ed in ogni caso nelle stagioni autunno inverno, mentre nei mesi estivi solamente prima delle ore 10.00 e dopo le ore 18.00.
2. I carri adibiti al trasporto delle materie di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare dispersioni ed inoltre devono essere coperti da telo impermeabile.
3. Le imprese ed i privati che provvedono per conto proprio o per conto terzi al trasporto dei liquami estratti dalle concimaie devono operare nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €154,00.

## **Titolo VII - USO, MANUTENZIONE E TUTELA STRADE, EDIFICI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 55. Strade, ponti e corsi d'acqua**

1. È fatto divieto a chiunque di modificare le dimensioni e la conformazione di strade comunali, consorziali e vicinali e di sbarrare o deviare i corsi d'acqua mediante immissione o deposito nel greto di qualsiasi genere di materiale.
2. Ai trasgressori sarà comminata sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 500,00 a Euro 2.000, e ripristino dello stato naturale dei luoghi.
3. Sulle strade comunali, consorziali e vicinali è vietato fare depositi o ingombri in modo da intralciare il transito o da modificare le dimensioni delle stesse.
4. In caso di estrema necessità si può accedere al fondo stradale per deposito temporaneo di materiale, tramite richiesta scritta su carta semplice al Sindaco. Si intende che dopo l'uso, il suolo stradale, dovrà essere ripristinato allo stato antecedente al deposito.
5. È vietato fare scorrere sulle pubbliche strade, in qualsiasi ora del giorno e della notte, le acque destinate all'irrigazione o ad altri usi, siano esse pulite o sudice.
6. Se l'attraversamento di tali acque è effettuato tramite tubi o altri sistemi, non deve creare intralcio alla normale viabilità della strada.
7. Chiunque abbia acquisito il diritto di attraversare le strade con ponti e condotti d'acqua, è obbligato a mantenere i manufatti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale. Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune.
8. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00 oltre l'immediato ripristino e/o pulizia dei luoghi.

### **Art. 56. Trasporto di terra ed altri detriti**

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade provinciali, comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici, lascia cadere al suolo terra, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare la sede stradale è tenuto a provvedere immediatamente a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla pulizia del suolo pubblico.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 308,00 oltre l'immediato ripristino e/o pulizia dei luoghi.

### **Art. 57. Transito di mezzi cingolati**

1. È fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni.
2. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali e agricoli cingolati.

### **Art. 58. Strade interpoderali**

1. La larghezza delle strade interpoderali deve essere carrabile e comunque non inferiore ai 3 metri.
2. È vietato modificare o cancellare le strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che con le suddette opere possano avere dei danni.

### **Art. 59. Edifici ed aree pubbliche**

1. È vietato, fatta salva l'applicabilità delle leggi speciali, imbrattare o lordare, anche mediante l'abbandono di rifiuti, installazioni tecnologiche, strutture, impianti e automezzi, monumenti, edifici pubblici o privati. Ai trasgressori sarà comminata sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 50,00 a Euro 300,00 oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato originario dei luoghi.
2. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deponere qualsiasi materia liquida o solida negli spazi ed aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi ed aree private soggette a pubblico passaggio o comunque ad uso pubblico, nei corsi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. Ai trasgressori sarà comminata sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 100,00 a Euro 300,00 oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato originario dei luoghi.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante quando questo risulta insudiciato a causa dell'attività in svolgimento e/o svolta anche se temporanea ed autorizzata dall'autorità competente. Ai trasgressori sarà comminata sanzione pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00 con immediata rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato originario dei luoghi.
4. I titolari di esercizi pubblici e/o commerciali, davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti, debbono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli contenitori, muniti di appositi sacchetti, della capacità da 50 a 80 litri, travasandone il contenuto con frequenza in modo che ne sia evitata la dispersione. Ai trasgressori sarà comminata sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 50,00 a Euro 150,00 con immediata collocazione del prescritto cestello.
5. Chiunque, indipendentemente dall'autorizzazione ricevuta - ai sensi del Regolamento per la manomissione di strade comunali, piazze e pertinenze stradali - manometta ovvero danneggia il suolo pubblico è tenuto a ripristinare tempestivamente ed a regola d'arte lo stato di fatto precedente alla manomissione o al danneggiamento, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento prima richiamato. Ai trasgressori sarà comminata sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 500,00 a Euro 2.000,00 e ripristino dello stato dei luoghi.
6. È fatto divieto a chiunque di danneggiare qualsiasi proprietà comunale nonché utilizzare area ed edifici pubblici, anche se concessi in uso ad enti ed associazioni, per fini e scopi personali e privati o che non rientrino nelle attività proprie dell'ente o associazione che ne ha la disponibilità. Ai trasgressori sarà comminata sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 e ripristino dello stato dei luoghi.
7. Fatte salve le diverse prescrizioni dell'Autorità comunale, è fatto divieto di accumulare, ovvero spargere sul suolo pubblico la neve rimossa dai cortili od altri luoghi privati. Ai trasgressori sarà comminata sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 50,00 a Euro 150,00 con immediata rimozione di quanto costituisce l'illecito amministrativo.

### **Art. 60. Altri atti vietati**

1. In tutto il territorio del Comune resta inoltre vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
  - eseguire la pulizia e il lavaggio di qualsiasi tipo di veicolo;
  - eseguire la pulizia di animali;
  - lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
  - depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
  - entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
  - abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto
2. Resta, altresì, vietato:

- condurre animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e asportare gli escrementi;
  - introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettui preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande.
3. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 308,00 oltre l'immediato ripristino e/o pulizia dei luoghi ed al risarcimento degli eventuali danni.

## **Titolo VIII- DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 61. Limitazioni nelle culture e negli allevamenti**

1. Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture e per gli allevamenti.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal codice civile, dal codice della strada e dal registro di polizia rurale, è fatto obbligo ai proprietari di piantagioni di mantenere le stesse in condizioni tali da non pregiudicare la viabilità e il decoro del paesaggio.
3. Ai trasgressori sarà comminata sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 100,00 a Euro 500,00 e ripristino dello stato dei luoghi.
4. In ambito Urbano, ovvero nel centro abitato individuato con deliberazione del Consiglio Comunale a seguito del D.Lgs. n. 285/92, le colture a mais, grano turco o altre che all'atto della maturazione si sviluppino in altezza per oltre 1 metro, dovranno rispettare la distanza di metri 1,50 dai confini con fabbricati o con le recinzioni di questi ultimi.
5. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.
6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €154,00 oltre l'immediato ripristino dei luoghi.

### **Art. 62. Allevamenti**

1. È vietato l'allevamento e la detenzione nei pressi di centri abitati di animali particolarmente fastidiosi.

### **Art. 63. Rumori molesti**

1. È vietato l'uso di attrezzature e mezzi che producano rumori molesti che superano la soglia di tollerabilità così come previsto dalla Legge 26.10.1995, n. 447.
2. Considerata la vocazione e la realtà turistica del territorio si raccomanda di evitare rumori molesti o comunque fastidiosi nei giorni festivi, negli orari di riposo e nei periodi di maggior presenza di turisti evilleggianti.

### **Art. 64. Custodia e detenzione di cani o altri animali**

1. È vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati cani o altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle altre persone.
2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare.
3. I detentori di cani o altri animali in luoghi privati, dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
4. Per quanto attiene le molestie e l'abbandono di animali si applica il TITOLO IX-bis e l'art. 727 del Codice penale, la Legge n. 281/1991, L.R. n. 34/1993 e ss.mm.ii. e L.R. n. 27/2009 e ss.mm.ii..
5. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 154,00.

#### **Art. 65. Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutti i cani devono essere muniti di collare, e dovranno essere tenuti con solido ed adeguato guinzaglio; tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.
2. Nei giardini, negli orti, nelle aiuole e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso ai terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".
3. Possono essere tenuti e senza guinzaglio e senza museruola:
  - i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
  - i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
  - i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.
4. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 308,00.
5. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori di cani ed a chiunque li accompagni in luoghi o spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di smaltire le stesse nel sacchetto dell'indifferenziato come previsto dall'art. 42 del Regolamento per la gestione dei rifiuti. Sanzione amministrativa pecuniaria: da Euro 100,00 a Euro 300,00 con immediata rimozione pulizia di quanto costituente l'illecito amministrativo).

#### **Art. 66. Cattura dei cani e di altri animali**

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale competente a ciò addetto. È proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 308,00.

#### **Art. 67. Molestia agli animali**

1. È vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi, molestie o sofferenze.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 616,00.
3. È fatto assoluto divieto di cedere i cani e altri animali, a qualsiasi titolo detenuti, a chiunque possa farne uso per sperimentazioni o spettacoli.
4. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00.

## **Titolo IX- VINCOLO FORESTALE**

### **Art. 68. Forestazione**

1. È fatto divieto di tagliare gli alberi d'alto fusto in genere e specialmente faggi, castagni, pini, abeti, roveri, ecc., nei boschi soggetti alle Leggi Forestali senza l'autorizzazione del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.
2. Prima di procedere al taglio occorrerà assicurarsi che "il tempo dei tagli" ricada in periodo consentito. Nelle aree boscate di proprietà comunale è consentito in ogni tempo e senza apposita autorizzazione, l'asportazione da parte dei residenti nel Comune di Lessolo, di ramaglie e alberi in deperimento o secchi, estirpati o spezzati, a condizione che gli stessi non eccedano i 13 cm. di diametro.

## **Titolo X - ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI**

### **Art. 69. Accensione di fuochi e l'abbruciamento di materiale vegetale**

11. Sul tutto il territorio Reginale vige il divieto generalizzato, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 15/2018 e ss.mm.ii. dell'accezione dei fuochi e l'abbruciamento di materiali vegetali nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.
12. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00
13. Il Sindaco, con propria ordinanza, può derogare, ai sensi comma 1-bis dell'art. 16 comma L.R. n. 1/2019 come codificato dalla L.R. n. 3/2020, il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di 15 giorni, anche non continuativi. Restano ferme i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
14. È sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri da essi, fatte salve le deroghe previste dall'art. 10 comma 4 della L.R. 15/2018:
  - accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
  - accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
  - accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza
  - al di fuori del periodo di cui al comma 2 dell'art. 10 L.R. n. 15/2018 , abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali come la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, effettuato nel luogo di produzione.
15. L'accensione dei fuochi e l'abbruciamento di materiale vegetale in deroga al divieto di cui all'art. 10 comma 3 della L.R. n. 15/2018 e ss.mm.ii è consentito solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento
16. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.032,91 a un massimo di €10.329,14. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della L. n. 353/2000.
17. Il luogo nel quale si intende procedere con l'accensione di un fuoco o all'abbruciamento di residui vegetali deve essere preventivamente isolato e circoscritto e non deve essere a contatto con i fusti delle piante arboree.
18. I fuochi e gli abbruciamenti dei residui vegetali non possono essere lasciati incustoditi ma deve essere presente personale sufficiente e dotato dei mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme.
19. A tal fine gli interessati possono eventualmente prendere contatti con il locale servizio di volontariato A.I.B.
20. Il personale suddetto deve restare *in loco* fino a totale esaurimento della combustione.
21. *Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.*
22. Il Sindaco, con la propria ordinanza ha la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in deroga ai sensi del comma 4 lettera b) dell'art. 10 L.R. 15/2018, all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la

- pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
23. La Giunta Regionale, ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi, può dichiarare, in base all'andamento meteorologico, periodi di massima pericolosità. Durante tali periodi sono:
- sospese le deroghe di cui all'art. 10, comma 4) della stessa L.R. n. 15/2018;
  - vietate, entro una distanza di 100 (cento) metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  - vietate tutte le azioni con generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
24. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.032,91 a un massimo di €10.329,14. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della L. 353/2000.
25. Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali di cui all'articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006
26. La combustione di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzata ai sensi del D.Lgs. 28.07.2016, n. 152 e ss.mm.ii..
27. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €154,00.
28. Fatta salva l'osservanza e l'applicazione della Legge Regionale n. 15/2018 è comunque vietato l'abbrucio di residui vegetali ove questi possano causare danni alle abitazioni confinanti, sia a causa delle fiamme sia a causa dei fumi prodotti.
29. Ai trasgressori sarà comminata sanzione amministrativa pecuniaria: pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00).

## **Titolo XI - CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 70. Violazioni e sanzioni**

1. Il compito di far osservare le disposizioni regolamentari è attribuito in via principale agli agenti/ufficiali del Corpo o del Servizio di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alla specifica competenza, alle guardie ecologiche previste dall'art. 37, L.R. 2 Novembre 1982, n. 32.
2. Il personale di cui sopra può, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, procedere all'accertamento dette violazioni in ossequio al disposto dell'art. 1, Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
3. Resta ferma la competenza, per l'accertamento delle violazioni, del personale dei Corpi e Organi di Stato (Polizia Stradale, Carabinieri, ecc.).
4. Quando la violazione costituisce reato ed è previsto dal Codice Penale non è ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta l'infrazione rilevata ed è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.
5. Quando la violazione non è prevista dal Codice Penale, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli, da aggiornarsi ogni due anni in base all'indice di inflazione rilevato dall'ISTAT, secondo le norme di cui alla Legge n. 689/81 e/o della normativa specifica eventualmente disciplinante la materia.
6. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali.
7. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
8. L'entità della sanzione pecuniaria, entro il limite edittale minimo e massimo, verrà applicata tenendo conto del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 689/81; a dessa (entità) debbono aggiungersi le spese di ufficio (cancelleria, stesura verbali, notifiche), i tutto da pagarsi entro 60 giorni dalla eseguita contestazione.
9. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato originario dei luoghi, ovvero l'osservanza di quanto imposto dalla norma regolamentare medesima che, in caso di inottemperanza, fatto salvo il disposto dell'art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, nel primo caso darà agio all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese da riscuotersi ai sensi dell'art. 1 e segg. RD. 14 Aprile 1910, n. 639, come modificato dal D.Lgs. 19.02.98, n. 51, art.229 (ingiunzione) e nel secondo caso determinerà l'emissione di Ordinanza ai sensi dell'art 50, comma 3 T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000.
10. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del servizio scritti difensivi o documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.
11. Il Responsabile del Servizio, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
12. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace territorialmente competente, mediante specifico ricorso entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
13. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
14. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo alla messa a ruolo della somma da riscuotere.

### **Art. 71. Omissione di ottemperanza**

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'articolo 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, **è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00.**
2. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:
  - a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
  - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
  - c) per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;
3. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30.
4. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

### **Art. 72. Sequestro e custodia**

1. I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e devono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 Novembre 1981, n. 689 e s.m.i., e del D.P.R. 22 Luglio 1982, n. 571 e s.m.i..
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

## **Titolo XII - COLLABORAZIONE DEI PRIVATI**

### **Art. 73 Centri storici**

1. Per quanto riguarda i centri storici del capoluogo e delle frazioni caratterizzati dalla presenza di strade pubbliche di ridotte dimensioni con fondo in selciato e/o acciottolato si rivolge espresso invito ai privati frontisti affinché provvedano direttamente a:
  - a. mantenere pulito il sedime stradale nei tratti di rispettiva competenza anche per quanto riguarda lo sgombero della neve.
  - b. In caso di transito di mezzi agricoli con dispersione dei materiali trasportati, il proprietario del mezzo, o chi per esso, dovrà sollecitamente provvedere alla rimozione dei materiali dispersi ed alla pulizia del sedime stradale.

## TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### **Art. 74. Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di inizio della seconda pubblicazione, a norma dell'art. 96, comma 3, dello Statuto comunale, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Dall'entrata in vigore delle presenti norme regolamentari, sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni di cui ai precedenti regolamenti approvati con deliberazioni consiliari: segnatamente, la n. 7 del 5.06.2002, n. 7, con cui era stato adottato il "Regolamento di polizia rurale", e la n. 3 del 17.02.2011, n. 3, con cui era stato adottato il "Regolamento di polizia urbana".
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.
4. Copia del presente Regolamento, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà pubblicata sul sito Internet istituzionale dell'ente e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.